

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 15

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 aprile 2023)

INDICE

ALOISIO ed altri: sui finanziamenti alle istituzioni culturali (4-00160) (risp. SGARBI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	Pag. 187	tare a carico di sottufficiali ed ufficiali (4-00263) (risp. CROSETTO, <i>ministro della difesa</i>)	191
CUCCHI, MAGNI: sull'incandidabilità degli ex amministratori locali di Anzio e di Nettuno (Roma) (4-00230) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	189	MATERA: sui progetti per la rigenerazione culturale dei piccoli borghi (4-00143) (risp. SGARBI, <i>sottosegretario di Stato per la cultura</i>)	194
MARTON ed altri: sulla ritenuta obbligatoria destinata all'ente Circoli della Marina mili-			

ALOISIO, LICHERI Sabrina, PIRONDINI, LICHERI Ettore Antonio, NAVE, DAMANTE, CASTIELLO, DI GIROLAMO, LOPREIATO, LOREFICE, DE ROSA, MARTON, SIRONI, MAZZELLA, BILOTTI, NATURALE, PIRRO, CASTELLONE. - *Ai Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

lo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 (atto del Governo n. 251) ha disciplinato il riparto fra le istituzioni dell'importo complessivo di 19.374.433 euro riferito a ciascun anno del medesimo triennio;

i parametri individuati per la determinazione del contributo da assegnare alle Regioni hanno determinato una sperequazione nella distribuzione territoriale dei fondi;

in particolare, mentre l'Emilia-Romagna ha ottenuto finanziamenti per 20 siti culturali, il Piemonte 17 e la Toscana 33, la Puglia ha portato a casa risorse per appena 4 istituti, l'Abruzzo per 2 e la Sardegna per uno. La Basilicata, la Calabria e il Molise, per il triennio 2021-2023, non conteranno su alcun finanziamento;

il 40 per cento degli stanziamenti è stato ripartito negli istituti del Settentrione, il 51 per cento negli istituti del Centro Italia e il 9 per cento in quelli del Mezzogiorno;

discorso analogo per gli enti accreditati ad accedere ai fondi del "5 per mille alla cultura" per l'anno 2021: a titolo d'esempio, se Lombardia e Piemonte hanno ottenuto, rispettivamente, il 19 e il 16 per cento, Puglia e Sardegna si sono accontentate del 2,4 e del 4,7 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo condividano l'opportunità di stanziare fondi ulteriori alle Regioni escluse dal contributo;

se il Ministro della cultura intenda modificare gli indicatori di valutazione e i requisiti d'accesso al finanziamento, anche di concerto con

l'Associazione nazionale Comuni italiani e le soprintendenze, al fine di consentire un'equa distribuzione degli stanziamenti;

se ritenga che la tabella che include le istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario possa essere sottoposta anche al parere dell'ANCI, in aggiunta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e del comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

(4-00160)

(19 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Si precisa, in primo luogo, che ai sensi della legge n. 534 del 1996 sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima norma, ovvero: a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalità giuridica; b) non avere fine di lucro; c) promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati; d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa; e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario; f) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione; svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale; h) svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali; i) documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti; l) presentare il programma di attività per il triennio successivo; m) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività. Inoltre per il primo inserimento nella tabella è richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno 5 anni.

I criteri di valutazione stabiliti dalla legge per l'erogazione del fondo hanno la funzione di garantire la solidità degli enti richiedenti, dal punto di vista sia economico, sia della qualità dell'attività artistica, nonché

della capacità di valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale. La sperequazione nella distribuzione dei fondi non è dovuta, pertanto, alla volontà del Ministero di privilegiare alcune regioni rispetto ad altre, ma alla necessità di procedere secondo le indicazioni di legge, mediante il controllo dei requisiti richiesti. D'altronde, analizzando l'elenco delle istanze presentate per il triennio 2021-2023 è evidente come la distribuzione dei contributi è proporzionale alla richiesta: le regioni meno rappresentate hanno avanzato un numero minore di istanze e le regioni con il maggior numero di contributi, Lazio e Toscana, sono quelle con il maggior numero di istituzioni culturali idonee all'accesso al finanziamento.

Circa la proposta di modifica degli indicatori di valutazione, si rappresenta che con circolare n. 5 del 20 febbraio 2023, il Ministero ha introdotto una valutazione e un punteggio delle attività che dovranno eventualmente svolgersi con il contributo triennale, ed in particolare: 1) la rilevanza nazionale ed internazionale dell'attività culturale in programma nel triennio; 2) l'attività e programmi di ricerca, innovazione e formazione di rilievo nazionale ed internazionale anche in collaborazione tra più istituti in programma nel triennio; 3) promozione e fruizione del patrimonio in programma nel triennio; 4) eventuale dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con riferimento infine alla possibilità di stanziare ulteriori fondi per le regioni escluse dal contributo, non v'è alcuna previsione nella normativa in vigore, come anche per la richiesta di parere all'ANCI sulla tabella triennale. La legge n. 534 del 1996, infatti, all'articolo 1, prevede che la tabella triennale sia emanata con decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore, ora comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

SGARBI

(14 aprile 2023)

CUCCHI, MAGNI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le città di Anzio e Nettuno (Roma) sono realtà dove le organizzazioni mafiose sono fortemente radicate, come attestano numerose sentenze, anche definitive, che hanno statuito l'operatività di *clan* camorristici dei Casalesi (sentenza "Sfinge") e del *clan* Gallace, ascrivibile alla 'ndrangheta (sentenza "Appia");

la DDA di Roma ha coordinato, il 18 febbraio 2022, un'importante inchiesta denominata "Tritone", che ha portato all'esecuzione di 65 misure cautelari contro un'imponente organizzazione 'ndranghetistica su Anzio e Nettuno facente capo alle 'ndrine di Santa Cristina di Aspromonte;

negli atti dell'inchiesta sono emersi rapporti stabili e reiterati tra diversi amministratori locali di Anzio e Nettuno ed esponenti apicali della locale 'ndrangheta;

il 22 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha sciolto per condizionamento mafioso i Consigli comunali di Anzio e Nettuno;

sono state pubblicate le relazioni ed i decreti di scioglimento, dai quali si evince il coinvolgimento di numerosi ex consiglieri ed ex assessori nel condizionamento da parte della criminalità organizzata;

l'art. 143, comma 11, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) statuisce che: "gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento (...) non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo";

tale incandidabilità è deliberata dal Tribunale su richiesta del Ministro dell'interno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia attivato la richiesta di incandidabilità degli amministratori locali di Anzio e Nettuno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del testo unico e se il Tribunale di Velletri si sia pronunciato in merito a tale richiesta.

(4-00230)

(14 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Si rappresenta che questo Ministero, nel mese di febbraio 2023, ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di assicurare il proprio patrocinio nel procedimento di incandidabilità *ex art.* 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti ai alcuni ex amministratori del Comuni di Anzio e Nettuno. La Prefettura di Roma, il 15 febbraio, ha fornito al citato Tribunale i dati risultanti dall'anagrafe degli amministratori. Al momento non è stata fissata la relativa udienza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

FERRO

(18 aprile 2023)

MARTON, PIRRO, DE ROSA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

l'ente Circoli della Marina militare è un ente pubblico vigilato dal Ministero della difesa e sottoposto al controllo della Corte dei conti, che annovera tra le proprie entrate economiche gli importi derivanti dalle quote associative al cui pagamento è assoggettato obbligatoriamente il personale dei ruoli di sottufficiali e ufficiali in servizio permanente nella Marina militare e nel Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;

nella cosiddetta busta paga, o statino delle competenze mensili, di questo personale tra le "altre ritenute" è presente la seguente voce di addebito "circoli MM quota sottufficiali" o "circoli MM quota ufficiali" senza che a monte di tale prelievo forzoso sia rinvenibile un'espressa autorizzazione rilasciata dai militari a favore dell'ente Circoli o dell'amministrazione militare;

il 14 gennaio 2015 il Ministro *pro tempore* della difesa ha risposto ad un'analoga interrogazione, 3-01501 presentata il 3 dicembre 2014 dallo stesso interrogante;

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce, sezione prima, con la sentenza n. 990 del 29 giugno 2021, ha categoricamente smentito quanto affermato dal Ministro della difesa nella sua risposta;

il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 37 del 13 gennaio 2022 ha respinto l'istanza di sospensiva cautelare avanzata dall'amministrazione militare;

la fonte normativa di tale obbligo di contribuzione era data dal regio decreto n. 1935 del 1937, che ha costituito l'ente "Circoli della Regia

Marina", approvandone lo statuto, il cui art. 26 disponeva che: "I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile". L'intero regio decreto n. 1935 (e dunque, anche l'art. 26 citato che era la fonte dell'obbligo di contribuzione) è stato abrogato dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, con decorrenza dal 10 febbraio 2011;

sebbene gli artt. da 1829 a 1834 del decreto legislativo n. 66 del 2010 abbiano ridisegnato la disciplina degli interventi di protezione sociale in favore del personale militare e civile delle forze armate e dei familiari non vi è alcuna di tali previsioni normative che, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 248 del 2010, preveda l'imposizione di quota mensile a carico del predetto personale militare;

è parere dell'interrogante, in presenza di tale vuoto normativo, che l'obbligo di contribuzione posto a carico del personale della Marina militare si traduca in una prestazione imposta, come tale illegittima e contrastante con la previsione di cui all'articolo 23 della Costituzione, ovvero, per le modalità con le quali il prelievo è operato forzatamente da militari in danno di altri militari, in violazione dell'articolo 235 del codice penale militare di pace e degli articoli 323 e 646 del codice penale;

da fonti aperte è possibile apprendere che il Partito per la tutela dei diritti dei militari a seguito dell'acquisizione dei bilanci consuntivi dell'ente Circoli, relativi al triennio 2019-2021, ha indicato in 5.809.866 euro l'importo complessivo delle quote associative riscosse dall'amministrazione militare sulle competenze mensili del personale militare interessato e stimato in circa 13,234 milioni di euro il prelievo forzoso operato dalla medesima amministrazione nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2011 e il 31 dicembre 2018;

il decreto-legge n. 115 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", a far data dal 22 settembre 2022, con l'articolo 37-*bis* ("Disposizioni in materia di Ente circoli della Marina militare") ha introdotto nel codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) l'articolo 131-*bis* che, a palese conferma della mancanza, fino al 21 settembre 2022, di qualsivoglia norma impositrice dell'obbligatorietà del pagamento della quota destinata all'ente, al comma 2 ha disposto che, a far data dall'entrata in vigore della norma, 22 settembre 2022: "I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Il previsto decreto interministeriale non risulta essere stato ancora emanato;

l'intervento normativo, introdotto *ad hoc* dal legislatore in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 115 del 2022, dimostra oltre ogni dubbio che nel periodo di tempo compreso tra il 10 febbraio 2011 e il 21

settembre 2022 i prelievi di denaro effettuati dalla Marina militare sulle competenze mensili dei sottufficiali e degli ufficiali della forza armata e del Corpo delle Capitanerie di porto sono stati disposti ed effettuati in violazione delle norme al tempo vigenti e comunque senza che a monte vi fosse stata una specifica autorizzazione da parte del personale assoggettato al prelievo forzoso;

all'interrogante risulta che già oltre 400 militari abbiano chiesto inutilmente la restituzione delle somme illegittimamente prelevate dalle loro competenze mensili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda segnalare i fatti alle autorità competenti;

se intenda sospendere con effetto immediato l'illegittimo prelievo forzoso;

quali immediate azioni intenda avviare per restituire agli ufficiali e ai sottufficiali quanto a ciascuno di loro è stato illegittimamente sottratto dallo stipendio mensile a titolo di pagamento della quota sociale destinata all'ente Circoli della Marina militare.

(4-00263)

(23 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Come anticipato dagli stessi interroganti, sulla questione il Dicastero ha avuto modo, in passato, di esprimere la propria posizione, in riscontro ad un'interrogazione svolta il 14 gennaio 2015 presso l'Assemblea del Senato. Al riguardo, riprendendo quanto già esposto in quella sede, si precisa che l'Ente Circoli della Marina militare è stato istituito con il regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1935, inserito poi tra le fonti abrogate a seguito del riordino delle disposizioni regolamentari effettuato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248 (detto taglia leggi).

Successivamente al provvedimento istitutivo dell'ente, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, ad oggi in vigore, recante "approvazione del nuovo statuto organico dell'Ente Circoli della Marina militare", con il quale il legislatore, operando la radicale sostituzione del precedente statuto dell'ente, ha mantenuto ferma la disposizione che prevede il versamento di una quota mensile a carico dei soci. Si precisa che questa disposizione è rimasta vigente ininterrottamente sino

ad oggi, in quanto il decreto taglia leggi non ha né confermato né disposto l'abrogazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, successivamente, non sono mai intervenute disposizioni espresse di abrogazione.

In tale ottica, considerata la *ratio legis* sottesa all'obbligo di tale versamento, appare legittimo il mantenimento dell'attuale disciplina di funzionamento dell'ente, preservando le forme di prelievo delle quote e non attivando alcuna azione di restituzione. In tal senso, l'introduzione dell'art. 131-bis del codice dell'ordinamento militare (articolo inserito dall'art. 37-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142), non ha natura innovativa ma svolge una funzione meramente "ricognitiva", riconoscendo l'ininterrotta valenza dello statuto dell'ente.

Sul punto, si evidenzia che le vicende giurisdizionali tuttora in atto davanti al giudice amministrativo sono ancora pendenti in sede di appello e non è stata adottata alcuna decisione. Quel che è certo, invece, è che in attuazione del principio di trasparenza e a maggior garanzia dei soci ordinari, la disposizione da ultimo introdotta ha previsto, per il futuro, che la rideterminazione delle quote debba avvenire con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'economia e delle finanze e non più con determinazione dirigenziale, come invece avvenuto sino ad oggi.

Al riguardo, per completezza d'informazione, si rappresenta che l'ultima rideterminazione delle quote è avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che le quote precedenti, in media più basse di circa 1,5 euro mensili, erano state fissate a decorrere dal 2003, 20 anni addietro.

Il Ministro della difesa

CROSETTO

(18 aprile 2023)

MATERA. - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

il Ministero della cultura ha pubblicato in data 20 dicembre 2021 un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR missione 1 "digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", in particolare "turismo e cultura 4.0 (M1C3)" della misura 2 "rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" dell'investimento 2.1 "attrattività dei borghi storici", finanziato dall'Unione europea con il programma Next generation EU;

in particolare, con decreto 7 giugno 2022, n. 453, il Ministero ha assegnato 363.445.527 euro a 289 Comuni per investimenti per rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di spopolamento a valere della linea B della misura;

rilevato che moltissimi Comuni, dopo e nonostante il grande sforzo profuso per la complessa progettazione richiesta per la partecipazione all'avviso, sono stati esclusi per presunte irregolarità nella compilazione del modulo di domanda e per altri motivi puramente formali, senza valutazione di merito dei progetti;

tenuto conto delle dimensioni allarmanti assunte dal fenomeno dello spopolamento che affligge soprattutto i piccoli comuni e borghi d'Italia;

considerato che la misura è rivolta proprio a fronteggiare lo spopolamento dei comuni e borghi con interventi di rigenerazione culturale, sociale ed economica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda reperire e destinare ulteriori risorse finanziarie per lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento con il decreto n. 453 del 2022;

in alternativa, se sia opportuno riproporre un nuovo avviso con nuove modalità di partecipazione semplificate.

(4-00143)

(12 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Al riguardo, è doveroso premettere che l'investimento 2.1 "attrattività dei borghi storici" linea di intervento B di cui alla missione 1, component 3 (M1C3), del PNRR, a titolarità del Ministero, è stato articolato nelle seguenti due componenti: 1) linea di intervento A, nell'ambito della quale si è previsto di sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro; 2) linea di intervento E, finalizzata alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, con una dotazione complessiva di risorse pari a 580 milioni di euro, di cui 380 milioni di euro per i progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni e 200 milioni di euro quale regime

d'aiuto a favore delle micro, piccole e medie imprese, *profit* e *non profit*, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati.

Per la selezione degli interventi da finanziare nell'ambito della linea di intervento B, questo Ministero ha quindi provveduto a pubblicare in data 20 dicembre 2021 sul proprio sito istituzionale l'“avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici”. L'avviso ha riscosso un grande successo traducendosi nella presentazione di 1.794 domande per un finanziamento totale richiesto pari a circa 3 miliardi di euro.

Delle 1.794 proposte pervenute sono state ammesse alla valutazione di merito 1.596 (circa il 90 per cento) e solo 198 (circa il 10 per cento) non hanno superato la verifica di ammissibilità di cui all'art. 7 dell'avviso pubblico, in ragione della non conformità delle domande alle disposizioni di cui all'art. 4 dell'avviso, ovvero in ragione della mancata presentazione di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste.

Il 7 giugno 2022, con decreto del segretario generale n. 453, sono state assegnate risorse per un importo complessivo di 363.445.527,09 euro a favore di 207 progetti selezionati (289 Comuni finanziati), con un residuo di 16.554.472,91 euro.

Per quel che riguarda il rilievo secondo il quale moltissimi Comuni "sono stati esclusi per presunte irregolarità nella compilazione del modulo di domanda e per altri motivi puramente formali, senza valutazione di merito dei progetti", si rappresenta che la procedura amministrativa, al pari di quelle relative a ciascun intervento, risulta sottoposta a termini rigorosi quanto alla sua conclusione. Infatti, il quadro regolatorio di riferimento, europeo e nazionale, ha imposto a ciascuna amministrazione titolare di investimento il rispetto di precisi e puntuali traguardi e obiettivi, imponendo parimenti il rispetto della tempistica. Non si è potuto, di conseguenza, che imprimere alla procedura una particolare celerità (dettata dallo stesso PNRR), e senza che ciò sia stato tradotto in rinuncia a monte del pregio tecnico delle proposte pervenute e successivamente ammesse a finanziamento.

In ogni caso, il Ministero si è riservato di adottare successivi provvedimenti all'esito dei contenziosi in essere e sopravvenuti, e al tal riguardo, prudenzialmente, si è optato di utilizzare il residuo, pari come sopra rilevato a 16.554.472,91 euro, per far fronte tanto a quelle domande di finanziamento che, in ragione di un riesame o di un pronunciamento giurisdizionale, dovessero risultare meritevoli di finanziamento, tanto per evitare il defianziamento di quelle proposte eventualmente scavalcate dalla miglior collocazione in graduatoria dei quei Comuni rivalutati *in melius*.

Ciò detto, i risultati registrati in termini di partecipazione e di correttezza delle domande presentate all'avviso pubblico non solo confermano

la rilevanza strategica delle scelte di investimento operate nell'ambito del PNRR a favore dei borghi, ma rivelano anche un fabbisogno di intervento su tali componenti del patrimonio culturale di dimensione finanziaria di gran lunga superiore alle risorse rese disponibili dal piano.

Proprio in considerazione della massiccia partecipazione agli avvisi, questo Ministero sta individuando e valutando, all'interno dei nuovi strumenti programmatori (ad esempio piano sviluppo e coesione, il cui accordo di partenariato è in fase definizione), azioni in modo che possano concorrere al finanziamento interventi selezionati ma non finanziati per insufficienza di risorse disponibili. Una tale soluzione consentirebbe di premiare le capacità progettuali e di cooperazione e collaborazione di Comuni di piccole dimensioni. Si condivide pertanto l'idea di destinare ulteriori risorse ai Comuni, già valutati nell'ambito dell'avviso borghi e previa intesa con le Regioni e l'ANCI, nell'ambito della dotazione finanziaria che sarà assegnata, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, al piano sviluppo e coesione a titolarità di questo Ministero in via di definizione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Di tale proposta, si è data informazione nelle linee programmatiche del Ministero, presentate dal Ministro nel corso dell'audizione alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta dello scorso 1° dicembre 2022.

Il Sottosegretario di Stato per la cultura

SGARBI

(14 aprile 2023)
